PIRUOZZOLO MASSIMO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI VIA DINI 3 14100 ASTI AT

COD.FISC.: PRZMSM60E06A479Z

P.IVA: 01246130056

TEL. UFFICIO 0141/598701

FAX 0141/595598

CELLULARE 3487250273

PEC: massimo.piruozzolo@pec.it

SPETT.LE COMUNE
DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
Alla c.a. del Sindaco
Alla c.a. del Segretario comunale
Alla c.a. del Responsabile del servizio finanziario

PARERE 16/2020

OGGETTO: PARERE SUL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 15/9/2020 AVENTE PER OGGETTO:" LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA: APPROVAZIONE SCHEDA COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE E SCHEDA UTILIZZO DELLE RISORSE FONDO VARIABILE PER L'ANNO 2020".

Il sottoscritto, Revisore unico del Comune di Costigliole Saluzzo esaminata la deliberazione in oggetto:

PREMESSO

che l'art. 7 del CCNL 21/5/2018 per il Comparto Funzioni locali 2016/2018 prevede che " 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) i criteri

per la definizione delle procedure per le progressioni economiche; d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1; q) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1; j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; I) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14/9/2000; p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2; r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2; s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14/9/2000; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi; u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel

- rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo; z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni":
- che l'art. 8, comma 1 del CCNL 21/5/2018 stabilisce che:" il contratto integrativo ha
 durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di
 ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. A) del
 citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale";
- che l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/5/2018 prevede che " Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto ";
- che l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede che: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dell'art. 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. ";
- che l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, dispone che:" A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" ;
- che l'art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018, dispone che "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

- che il parere del revisore dei conti attiene quindi alla compatibilità dei costi;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta
 Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso

VISTE

 la deliberazione n. 58 del 25/6/2020 con la quale la Giunta Comunale ha nominato la delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa 2020

ESAMINATI

gli allegati alla deliberazione in oggetto ed, in particolare:

- 1. la scheda di costituzione delle risorse decentrate anno 2020;
- 2. la scheda di utilizzo delle risorse fondo variabile anno 2020;
- 3. la scheda di verifica del limite del trattamento accessorio anno 2020;
- 4. la relazione illustrativa 2020;
- 5. la relazione tecnico-finanziaria anno 2020

TENUTO CONTO CHE

come già attestato nel precedente parere n. 14 del 27/8/2020 relativo alla costituzione del Fondo:

- il fondo 2020, con riferimento alle risorse stabili ed alle risorse variabili soggette, non supera il limite statuito dal fondo risorse decentrate 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- che le risorse relative al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 trovano allocazione negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- che L'Ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2017 2018 e
 2019 e presumibilmente rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2020;
- che il totale complessivo delle somme assoggettate a vincolo ammontante ad euro 68.316,15 non supera il corrispondente totale del 2016 di euro 73.722,60

ATTESTA

in attesa di visionare non appena disponibile l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, **esprime parere favorevole** sulla delibera di giunta in oggetto che individua le linee di indirizzo in materia di obiettivi strategici, priorità nell'utilizzo delle risorse e vincoli alle quali dovrà conformarsi la delegazione trattante di parte pubblica.

ASTI, Iì 18/9/2020

IL REVISORE UNICO

(PIRUOZZOLO DOTT. MASSIMO)